

UN NUOVO CHIARIMENTO SUL LUOGO DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

Un recentissimo chiarimento dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contribuisce ad una sempre maggiormente esauriente interpretazione della disciplina sui rifiuti. In particolare, la direzione Generale Economia circolare, in data 1° febbraio 2024 si è pronunciata su un interpello riguardante le prime fasi di gestione dei rifiuti da manutenzione del verde pubblico. Si coglie, dunque, questa occasione per illustrare agli operatori del mercato il contenuto di tale ulteriore delucidazione sul tema, in un lento processo di piena risoluzione di tutti i problemi interpretativi che pone un sistema normativo piuttosto complesso e disarmonico.

Il quesito

Il Comune di Brovello-Carpugnino – che pone il quesito – si sviluppa su una superficie ricoperta principalmente da boschi e terreni verdi e si occupa direttamente della manutenzione di dette aree. Essendo sprovvisto di un centro di raccolta e smaltimento e producendo con particolare regolarità rifiuti da verde, ha formulato al Ministero una richiesta di chiarimento in ordine alle prime fasi di gestione di tale rifiuto.

Il Comune, infatti, è tenuto, al pari di ogni produttore di rifiuti, al rispetto della normativa ambientale e dunque alla corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione delle aree verdi. In particolare, è stato chiesto di specificare se per luogo in cui è possibile depositare temporaneamente il rifiuto si debba intendere la sola zona specifica in cui il rifiuto stesso viene prodotto o, al contrario, se possa intendersi tutta la superficie del territorio comunale. Conseguenzialmente, è stato chiesto se sia poi possibile incaricare della gestione del rifiuto successiva al deposito la ditta affidataria del servizio pubblico di raccolta del verde dei privati cittadini.

Il luogo del deposito

Nel chiarimento viene, anzitutto, citata la normativa rilevante, ossia l'art. 183 e 185-bis del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152: il primo definisce il deposito temporaneo, mentre il secondo disciplina le modalità e i limiti dello stesso. Il luogo in cui è possibile realizzare un deposito temporaneo di rifiuti, come dispone il menzionato art. 185-bis, viene identificato nella *"intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti"*. Una maggiore specificazione di questa nozione è data dalla giurisprudenza di legittimità, che, citata nella nota esplicativa in commento, opera un'interpretazione estensiva. Si chiarisce, infatti, come per luogo di produzione del rifiuto si debba intendere *"non (...) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione"* (Cass. Pen. 22 settembre 2015 n. 41056 e Cass. Pen. 31 marzo 2017 n. 16441).

Il Ministero, tuttavia, puntualizza che il luogo a cui si riferisce la norma non può corrispondere a tutto il territorio comunale, bensì deve *"essere individua-*

to nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un'area a quest'ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza". Viene, poi, garantita la libertà dell'Ente di identificare l'area da adibire a deposito temporaneo, purché sia rispondente ai requisiti normativi menzionati. Dunque, quest'ultima dovrà essere:

- nella disponibilità del produttore;
- funzionalmente collegata al sito di produzione;
- individuata nel rispetto della normativa urbanistica.

Inoltre, il deposito dovrà essere realizzato in uno spazio:

- dotato dei necessari presidi di sicurezza
- in ossequio alle condizioni e limiti dell'art. 185-*bis* del menzionato Codice dell'Ambiente.

Infine, si specifica che il prelievo del rifiuto, il suo trasporto e l'avvio al recupero potranno essere conferiti alla ditta affidataria del servizio garantito ai privati o ad altro ente, sempre nel rispetto della normativa non solo ambientale, ma anche dei contratti pubblici.

Conclusioni

Alla luce di questo ulteriore tassello interpretativo, si possono trarre le seguenti conclusioni di carattere e interesse generali, al fine di un adeguato assolvimento dei doveri in capo ai produttori di rifiuti. L'area in cui realizzare un deposito temporaneo di rifiuti può essere individuata dal produttore degli stessi secondo il criterio estensivo della funzionalità rispetto allo specifico sito di produzione; tuttavia, questa nozione non può estendersi fino a sovrapporsi ad una nozione di mera disponibilità o possesso.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.